

IP371 - COMUNE DI LETINO/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 31447

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la propria delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal Comune di Letino, in qualità di gestore locale del servizio idrico, consistente in condotte elusive degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 4 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) in tema di prescrizione biennale;

VISTA la propria delibera n. 31314 del 26 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha contestato al Comune di Letino la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023;

VISTE le proprie decisioni del 2 ottobre e del 12 novembre 2024, con le quali è stata disposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e vigente *ratione temporis*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie legate all'integrale espletamento dei prescritti adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la sentenza del Tar del Lazio del 12 giugno 2024, n.11922;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Comune di Letino, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo (di seguito anche "Comune" o "Professionista"). Il Comune è preposto alla gestione locale del servizio idrico.

II. PREMESSA

2. Con provvedimento n. 30471 del 24 gennaio 2023, comunicato al professionista in data 6 febbraio 2023¹, l'Autorità, a esito del procedimento istruttorio PS12262, ha deliberato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, di una pratica commerciale, posta in essere dal Comune di Letino, consistente:

a) nell'inosservanza, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, nonché

b) nell'ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami dei consumatori volti a eccepire la prescrizione biennale relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Con la suddetta delibera è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica contestata, è stata irrogata al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria pari a diecimila euro, ed è stato disposto che lo stesso comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

3. Con la sentenza n. 11922/2024, il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso avverso il provvedimento n. 30471/2023, lo ha accolto parzialmente e ha confermato la sussistenza della pratica commerciale scorretta - consistente nell'omessa informativa circa i diritti dei consumatori nascenti dalla regolamentazione di settore (condotta *sub II. 4 a*) di cui al menzionato provvedimento) - in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo.

¹ [Cfr. prot. n. 18891/2023.]

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 18 GIUGNO 2024

4. Nonostante plurimi solleciti², solo il 29 novembre 2023 il Comune ha replicato confermando l'emissione, nel 2020 e nel 2021, di fatture anche a conguaglio, relative a consumi pregressi risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta, senza provare l'invio di informative, destinate all'utenza, in merito alla disciplina della prescrizione biennale e alla possibilità di sollevare, mediante appositi moduli, la relativa eccezione in caso di tardiva fatturazione.

5. Inoltre, sulla base delle rilevazioni del sito *internet* <https://www.comune.letino.ce.it>, effettuate d'ufficio il 6 giugno 2024, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e, precisamente, la perdurante assenza sia di comunicati/avvisi/informative all'utenza sia di appositi moduli per eccepire la prescrizione biennale sui crediti idrici.

6. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato e confermato dal giudice amministrativo di primo grado.

Pertanto, con provvedimento del 18 giugno 2024, n. 31310, l'Autorità ha contestato al Comune di Letino di aver violato la delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023 con riferimento all'inosservanza degli obblighi informativi in tema di prescrizione biennale nel settore idrico.

Il provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza alla citata delibera n. 30471/2023 è stato comunicato al Comune in data 26 giugno 2024.

IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

7. Dalle risultanze agli atti il Professionista risulta aver omesso di predisporre un'adeguata informativa ai consumatori in tema di prescrizione biennale, non essendo presente, sul proprio sito istituzionale, ogni documentazione - quale comunicati, avvisi, informative all'utenza, moduli - per eccepire la menzionata prescrizione biennale.

Le rilevazioni del sito *internet* <https://www.comune.letino.ce.it>, effettuate d'ufficio il 20 dicembre 2024, attestano la perdurante assenza di un'informativa in tema di prescrizione biennale (cfr. l'apposita sezione dedicata al pagamento del canone idrico: www.comune.letino.ce.it/servizi/tributi_finanze_e_contravvenzioni/servizio_22.html).

8. Il Comune di Letino non è intervenuto nel procedimento, né ha depositato alcuna memoria difensiva.

V. VALUTAZIONI

9. Nel provvedimento di avvio del procedimento si contesta al Comune di Letino l'inosservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, stante la perdurante assenza sul sito istituzionale dell'ente locale di qualsiasi comunicazione che consentisse all'utenza di essere resa edotta di questa particolare ipotesi di prescrizione breve e delle concrete modalità di esercizio.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dall'ente locale costituisce inottemperanza alla delibera n. 30471/2023 in quanto il Comune di Letino non risulta aver predisposto in favore dei consumatori alcuna informativa in tema di prescrizione biennale.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

10. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

11. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che l'inottemperanza alla delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023 sia circoscritta al profilo di scorrettezza già accertato e confermato dal giudice amministrativo di primo grado e che la stessa ha interessato un numero significativo consumatori - ossia, la generalità degli utenti destinatari dei servizi idrici erogati dal Comune Letino - rispetto ai quali non è stata resa un'informativa in tema di prescrizione biennale sul sito istituzionale. Sempre con riferimento alla gravità, viene in considerazione anche il ruolo del Professionista gestore in monopolio di una risorsa essenziale come quella idrica.

12. In relazione alla durata, dagli elementi acquisiti in atti emerge che la reiterazione della pratica commerciale sanzionata con il provvedimento principale decorre dal 6 febbraio 2023 (data di notifica del provvedimento n. 30471 del 24 gennaio 2023) ed è tuttora in corso.

13. Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare al professionista, si tiene conto, in ogni caso, della natura pubblica di ente territoriale e delle limitate dimensioni dello stesso.

14. Pertanto, l'importo finale della sanzione è di 10.000 € (diecimila euro).

² [Cfr. prott. nn. 37008/2023, 71981/2023 e 79203/2023.]

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che il comportamento del Comune di Letino, consistito nell'aver violato la delibera n. 30471 del 24 gennaio 2023, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare al Comune di Letino una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli